



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

ORIGINALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **57** del 5 maggio 2017

Numero del Registro generale delle determinazioni: **1604**

Oggetto: VARIANTE URBANISTICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA VOLTI AL RECUPERO DEL FABBRICATO EX FERRHOTEL UBICATO NELLA CITTÀ DI PESCARA, DA ADIBIRE A RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Centro di Responsabilità: **BG ECOLE EN**

Responsabile del Settore: **Tommaso Vespasiano**



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- per effetto di quanto deliberato con atto della Giunta Comunale n. 324 del 19 maggio 2016 avente per oggetto "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo. Approvazione della nuova macrostruttura e relative declaratorie" il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. coadiuva il Dirigente nella sua veste di Autorità Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (Codice dell'Ambiente);
- la proposta di <<**Variante Urbanistica per i Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ed urbanistica volti al recupero del fabbricato ex Ferrhotel ubicato nella Città di Pescara, da adibire a residenza per studenti universitari**>> presentata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal RUP, il Responsabile del Servizio Impianti Sportivi del Comune di Pescara, non è urbanisticamente conforme al PRG vigente. L'Amministrazione comunale, con provvedimento di Giunta Comunale n. 216 del 6 aprile 2017 ha individuato nell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lvo 267/2000 la procedura da adottare per l'approvazione del progetto, con costituzione di variante urbanistica;
- la procedura approvativa della proposta individua nel Sindaco della Città di Pescara l'Autorità Procedente;
- si è provveduto ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale (SCA);

Visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE.

Considerato che:

- la predetta proposta di variante urbanistica è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, al fine di accertare se la sua attuazione possa determinare *impatti significativi sull'ambiente*;
- il risultato della predetta verifica, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico;

Preso atto che:

- il "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" relativo alla variante urbanistica in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, comprendente una descrizione della consistenza della variante urbanistica e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente della variante stessa, redatto da un gruppo di progettazione interno al Dipartimento Tecnico (Proponente per il Comune di Pescara), è stato trasmesso con nota Prot. PEC n. 52128 del 12 aprile 2017 ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice dell'Ambiente, sono:
 - Provincia di Pescara Settore V - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile - Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale e Espropri - U.O. Pianificazione Territoriale
 - ARTA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
 - Regione Abruzzo DPC - dipartimento Opere Pubbliche , Governo del Territorio e Politiche ambientali
 - Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Regionale
 - Direzione ASL Pescara Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene

- Epidemiologia e Sanità Pubblica
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
- Città di Pescara Dipartimento Tecnico Settore Programmazione del Territorio
- Città di Pescara Dipartimento Tecnico Settore LL.PP. Progettazione Strategica Mobilità e Verde
- Città di Pescara Dipartimento Tecnico Settore Manutenzione e Patrimonio Immobiliare

Nei termini assegnati di 15 giorni sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Il Dirigente del Settore V - Servizio Pianificazione Territoriale Demanio Statale ed Espropri della Provincia di Pescara**, con nota n.123009 del 14/04/2017, rileva che: << - la variante urbanistica non entra in conflitto con le previsioni del P.T.C.P. della Provincia, - l'intervento edilizio in progetto, non comporta a livello urbano una ridefinizione complessiva della zona, né di insediamenti di nuove attività economiche e/o produttive potenzialmente impattanti con l'ambiente, in quanto il progetto è coerente con il tessuto edilizio circostante, che anzi riqualifica e rifunzionalizza significativamente l'esistente all'interno del contesto urbano e centrale della città di Pescara; **TUTTO CIÒ PREMESSO: per quanto sopra si ritiene che il progetto di "Variante al P.R.G. per la "Variante Urbanistica al P.R.G. per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ed urbanistica volti al recupero del fabbricato ex Ferrhotel, da adibire a residenza per studenti universitari" avanzata dal Comune di Pescara non debba essere soggetta a Valutazione Ambientale Strategica.>>**
- **Il Dirigente del Dipartimento Tecnico – Settore Programmazione del Territorio – Servizio Pianificazione del Territorio**, con nota prot.PEC n. 106306 del 26/04/2017, ha espresso il seguente parere: << (omissis) ... la richiesta si appalesa di dettaglio edilizio, irrilevante in ordine alle pressioni funzionali di riferimento, non incidente sulla stratificazione territoriale e peraltro implementativa delle esistenti attrezzature e servizi pubblici di interesse urbano-territoriale, si ritiene che la proposta non determini impatti ambientali significativi. Infine si raccomanda attenzione nelle successive fasi di progettazione, anche propedeutiche all'approvazione definitiva della variante ai sensi del D.P.R. n.327/2011, attraverso eventuali ulteriori approfondimenti di rito connessi alla verifica e coerenza con le normative di settore aventi incidenze sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alle inderogabili dotazioni di standard edilizi di cui al D.M. n.1444/1968, alle dotazioni pertinenziali di cui all'art.41-sexies della L. n.1150/1942 da relazionarsi alla effettiva volumetria da realizzarsi, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>

Fuori dai termini assegnati è pervenuto il seguente parere

- **Il Direttore dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo**, con nota n.6486 del 5 maggio 2017, esprime parere di non assoggettabilità a V.A.S. basato sulla allegata relazione tecnica stilata dal Resp. della P.O. VAS e Certificazioni Ambientali e dal Dirigente della Sez. VAI-E-RIR di cui si riporta quanto segue: <<La valutazione degli aspetti di competenza di questa Agenzia, effettuata sulla base di quanto emerso dell'analisi documentale, anche considerando la tipologia e l'entità degli interventi proposti e dell'area interessata (interna al tessuto urbano), ha fatto ritenere che gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione della variante proposta non siano significativi.>>

Preso atto che:

ad eccezione di quelli più sopra richiamati, nessuno degli altri soggetti competenti in materia ambientale ha ritenuto di dover apportare un contributo di competenza.

Rilevato altresì:

Il parere reso dal Settore Programmazione del Territorio rende obbligatoria una riflessione sulla dotazione di standard a fronte di un progetto di risanamento e ampliamento di un edificio pubblico da destinare a residenza per studenti universitari, quindi diretto ad una utenza che lega necessariamente la propria mobilità all'uso dei mezzi pubblici. Il quasi adiacente terminal bus e la vicina stazione ferroviaria manifestano in maniera inequivocabile la felice condizione logistica della residenza per gli studenti in progetto, a cui si aggiunge l'ampio parcheggio pubblico attualmente esistente nelle aree di risulta della vecchia stazione. Inoltre, il perfezionamento del progetto di riqualificazione dell'area di risulta ferroviaria, da lungo tempo perseguito e oggi oggetto di un parallelo procedimento tecnico-amministrativo, rappresenta la cornice di un quadro urbanistico in fase di sviluppo, all'interno del quale la realizzazione della casa dello studente si trova in perfetta sintonia e coerenza. Il riuso dell'antico fabbricato, con la nuova destinazione d'uso, senza dubbio consente alla città di riappropriarsi di un pezzo del proprio patrimonio storico e al contempo offre la garanzia della sua conservazione nel tempo. Anzi, sarebbe auspicabile che anche altri edifici storici della città di Pescara dismessi o sottoutilizzati potessero percorrere strade analoghe verso una rigenerazione edilizia e funzionale.

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. **di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ess. mm. e ii. "Codice dell'Ambiente", la variante di P.R.G. relativa alla <<realizzazione di una piattaforma per la messa in riserva e in deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da raccolta differenziata>> (variante al PRG con procedura art. 19, comma 2 del DPR 327/2001), **dalle successive fasi della VAS** (artt. da 13 a 18 del Decreto), salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;

2. di stabilire che la fase attuativa della variante di P.R.G. debba essere sottoposta alla verifica di coerenza con le normative di settore aventi incidenze sulla disciplina dell'attività edilizia, così come evidenziato anche nel parere reso da Il Dirigente del Dipartimento Tecnico – Settore Programmazione del Territorio – Servizio Pianificazione del Territorio;

3. di precisare che la presente determinazione non sostituisce in alcun modo l'acquisizione del parere del Genio Civile regionale sulla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 (ex art. 13 legge antisismica n. 64/1974);

4. di pubblicare il presente atto, unitamente al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" e i pareri pervenuti sul sito internet ufficiale e presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per quindici giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del Codice dell'Ambiente)

5. di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

L'INCARICATO
Il Responsabile del Procedimento
Geol. Edgardo Scurti



IL DIRIGENTE
Arch. Tommaso Vespasiano

NUMERO_PER_SETTORE

57 del 5/5/2018